

NUOVA NORMATIVA SULLA RETE CARBURANTI IN EMILIA ROMAGNA

di Michele Rosati

Coordinatore FAIB Confesercenti

Emilia Romagna

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha deliberato il 5 febbraio scorso la modifica della normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, già contenuta nella deliberazione consiliare n. 355 del 2002, e resasi necessaria dall'esigenza di conformare la disciplina regionale alle disposizioni introdotte dall' art. 83bis, commi da 17 a 21, del DL 112/2008, come convertito dalla legge 133/2008.

La delibera approvata è il frutto di un lavoro, iniziato ad ottobre dell'anno passato, di concertazione con il Servizio Programmazione della Distribuzione Commerciale della Regione Emilia Romagna, rappresentato negli incontri succedutisi dalla Dott.ssa Paola Castellini e dal Dott. Marco Borioni.

Il buon risultato ottenuto con l'approvazione della nuova normativa gratifica ampiamente il lavoro compiuto e ci rende orgogliosi di essere riusciti a far coesistere le linee guida delle regioni con le nostre, le proposte delle "controparti" ma soprattutto l'essere riusciti a dare risposte immediate ad un settore comunque in grande difficoltà.

Non è sempre facile infatti, mettere d'accordo l'intera filiera della distribuzione carburanti, ma il grande lavoro di concertazione e condivisione portato avanti dalla regione con il nostro fattivo contributo è riuscito anche in questo.

I rischi, legati anche al fatto di essere fra i primi in Italia ad aver deliberato una nuova normativa dopo la 133/08, erano tanti.

Siamo però consapevoli, oltreché sereni e tranquilli di averci messo tutta l'esperienza e le conoscenze di cui siamo in possesso, ma soprattutto di aver ottemperato in modo diligente al nostro mandato di rappresentanza.

Sono state numerose, infatti, nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, le riunioni del Coordinamento e della Presidenza regionali della FAIB dell'Emilia Romagna.

L'obiettivo, apportando le integrazioni necessarie, è sempre stato orientato a promuovere:

- la salvaguardia ambientale con la diffusione di carburanti eco-compatibili,
- l'efficienza della rete,
- il miglioramento del servizio ai consumatori,
- la semplificazione dei procedimenti.

Ai fini della salvaguardia dell'ambiente e per promuovere la diffusione di prodotti eco compatibili, si prevede che tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché , per quelli realizzati al di fuori della zona appenninica, del prodotto metano o del prodotto GPL.

I serbatoi per benzina e gasolio devono avere una capacità complessiva pari ad almeno mc 60 e essere idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto eroghi GPL, deve essere previsto uno o più

serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno mc 30.

Tale misura riduce notevolmente il traffico derivante dagli automezzi per il rifornimento degli impianti.

Per quanto riguarda il risparmio energetico i nuovi impianti dovranno dotarsi di impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento.

Per il miglioramento e l'efficienza della rete la nuova normativa prevede la dotazione minima di colonnine ed erogatori per i prodotti da erogare, al di fuori della sede stradale, la predisposizione da parte dei Comuni di un piano delle aree destinate ad impianti di distribuzione carburanti, la determinazione sempre da parte dei Comuni degli indici urbanistico-edilizi volti a favorire lo sviluppo dell'attività non-oil.

Nell'individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione carburanti, i Comuni dovranno tenere conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Prevedendo ovviamente il rispetto delle distanze minime previste dalle norme regolamentari dettate dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale, delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento, nonché delle prescrizioni fiscali e delle norme poste a tutela della salute, dell'ambiente, della pubblica incolumità e dei beni storici e artistici.

Sul fronte del miglioramento del servizio ai consumatori si va dalla presenza obbligatoria della pensilina di copertura delle aree di rifornimento, ai servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche disabili, con relativo parcheggio, impianto di video-sorveglianza a circuito chiuso ed infine sono stati ridisegnati gli orari, togliendo le numerose fasce precedentemente previste, andando all'individuazione di un orario minimo pari a sei ore giornaliere garantite dal lunedì al sabato.

La normativa, infine, è intervenuta sulla semplificazione delle procedure, dall'introduzione dell'esercizio provvisorio dell'impianto in attesa del collaudo, eliminazione dello stesso nel caso di ristrutturazione parziale dell'impianto, sostituito dall'asseverazione di un tecnico abilitato e in ultimo per gli impianti dotati di self-service post-pagamento, possibilità di concessione di un'autorizzazione, al gestore dell'impianto, di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande anche in deroga alla programmazione comunale dei pubblici esercizi.